

L'art. 57 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale" è così integralmente modificato:

Art. 57

Registrazioni audio e video.

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali Adunanze, attribuendo alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il "Regolamento disciplinante il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale" disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti terzi preventivamente autorizzati.

COMUNE DI SANT'ANTIMO – PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento disciplinante il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della privacy

Art. 6 Tutela dei dati sensibili

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2

(Funzioni)

Il Comune di Sant'Antimo attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3

(Autorizzazioni)

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita) e soggetti (o siti Web) che provvederanno alla trasmissione.

L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Deve, altresì, essere autorizzata dal Presidente del Consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.

I soggetti autorizzati ad effettuare le riprese dei lavori si impegnano:

- a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica il cui utilizzo è gratuito;
- a consegnare all'ufficio segreteria di Consiglio entro e non oltre 15 giorni dalle riprese, le registrazioni così come pubblicate su supporto digitale.

Art. 4

(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 5

(Rispetto della privacy)

I Consiglieri comunali, il Sindaco, gli assessori, il Segretario comunale, gli organi collegiali e i dirigenti o funzionari chiamati a relazionare a vario titolo manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

Coloro che non hanno formulato l'assenso scritto hanno il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa della sola targhetta.

Art. 6

(Tutela dei dati sensibili)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs.

N°196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 7

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, ad eccezione delle sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 8

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di

cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale:

Art.9

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several vertical strokes and a final horizontal stroke.